

ANTITRUST E GRUPPI DI IMPRESE

Avv. Giovanni Taddei Elmi
Scuola Superiore S. Anna di Pisa


Introduzione

- Storia e obiettivi dell'antitrust
- La disciplina antitrust italiana e comunitaria
- Antitrust e gruppi di imprese (il caso Gruppo Lauro Vs. Pozzuoli Ferries)

Storia e obiettivi dell'antitrust

- **Lo Sherman Act degli USA (1890)**
 - Divieto di contratti e associazioni che restringono la concorrenza
 - Divieto di monopolizzare il mercato
- **Gli obiettivi:**
 - Tutela dei piccoli imprenditori contro i grandi trusts industriali (Standard Oil, American Tobacco)
 - Efficienza economica
 - La concorrenza è più efficiente del monopolio: garantisce efficienza allocativa, “distributiva”, produttiva e dinamica

- L'efficienza allocativa



Storia e obiettivi dell'antitrust

- Benessere sociale (surplus totale) Vs. Benessere dei consumatori (surplus dei consumatori)
- Efficienza allocativa Vs. Tutela delle piccole imprese

Storia e obiettivi dell'antitrust

- In Europa - Trattato CE (1957) :
 - influenza USA
 - Promozione dell'integrazione del mercato unico
 - Scuola degli Ordo-Liberali di Friburgo (libertà impresa)
- Poi:
 - Efficienza economica
 - Tutela dei consumatori
- Altri fattori: ragioni sociali (Ford/Volkswagen)

Storia e obiettivi dell'antitrust

- In Italia - Legge 10.10.1990 n. 287
- In conclusione - Obiettivi:
 - Tutela dei concorrenti
 - Tutela dell'efficienza economica
 - Tutela dei consumatori
 - Tutela del mercato unico
 - Tutela del pluralismo economico e dispersione del potere economico

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Le tre fattispecie vietate:
 - Intese restrittive della concorrenza
 - Abuso di posizione dominante
 - Concentrazioni che comportano la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Intese restrittive (art. 2 l. 287/90):
 - *“sono vietate le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”*

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Elemento caratterizzante: concertazione attività di soggetti altrimenti indipendenti
- Oggetto o effetto restrittivo
- Intese orizzontali e verticali
- Concluse in qualsiasi forma
 - Accordi (non solo contratti)
 - Pratiche concordate (Assicurazioni)
 - Decisioni di associazioni di imprese
- Alterazione consistente della concorrenza (*de minimis*)
- Casi di esenzione

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- **Fattispecie esemplificative:**
 - Fissazione dei prezzi (Assicurazioni, Latte in polvere, Benzina)
 - Limitazione dell'output
 - Compartimentazione del mercato
 - Discriminazione nei rapporti commerciali (boicottaggio)
 - Tie-in (subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari di altra natura)

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Abuso di posizione dominante (art. 3 l. 287/90):
 - *“è vietato l’abuso di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”*
- Posizione dominante (Corte d Giustizia Ce, 13.2.1979, C 85/76, Hoffmann La Roche):
 - *“ una situazione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la concorrenza sul mercato e di tenere comportamenti indipendenti nei confronti dei concorrenti e dei consumatori”* (potere di mercato)

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Mercato rilevante
 - il più piccolo contesto di prodotti e geografico nel cui ambito è possibile, tenendo presenti le possibilità di sostituzione, la creazione di un significativo potere di mercato
 - la sostituibilità dal lato della domanda
 - *Casi Coca-Cola / Pepsi e United Brands*

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- **Indici di dominanza:**
 - quote di mercato
 - struttura del mercato e quote di mercato dei concorrenti
 - concorrenti potenziali
 - barriere all'ingresso

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Fattispecie esemplificative:
 - Imposizione di prezzi o altre condizioni ingiustificatamente gravose
 - Limitazione dell'output
 - Impedire l'accesso al mercato (*Coca-Cola/Pepsi, Gelati*)
 - Discriminazione nei rapporti commerciali
 - Tie-in (subordinare la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari di altra natura) (*Microsoft*)

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- **Concentrazioni (art. 6 l. 287/90)**
 - sono vietate le concentrazioni che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato in modo da eliminare o ridurre in modo durevole la concorrenza

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Concentrazioni (art. 5 l. 287/90)
 - Fusione tra due più imprese
 - Acquisizione di una posizione di controllo di una o più imprese
 - C'è controllo nei casi di cui all'art. 2359 c.c. e in caso di esercizio di influenza determinante sull'attività di un'impresa
 - Costituzione di un'impresa comune
- Elemento caratterizzante: modifica del controllo di un'impresa tale per cui un'altra impresa acquisisce il potere di influenzarne in maniera stabile e durevole la condotta commerciale (Sai /Fondiarìa, Autostrade Autogrill)

La disciplina antitrust italiana e comunitaria

- Sistema di applicazione delle norme antitrust:
- Intese e abuso di posizione dominante
 - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) applica sanzioni amministrative pecuniarie (fino al 10 % del fatturato) *ex post*
- Concentrazioni
 - Le concentrazioni con fatturato totale superiore a 250 milioni di euro (o con fatturato dell'impresa acquisita superiore a 25 milioni) devono essere comunicate preventivamente all'AGCM che ha il potere di autorizzarle o vietarle
- Risarcimento del danno

Antitrust e gruppi di imprese

- Il problema dell'applicazione delle norme antitrust ai gruppi di imprese
 - La “*intra-enterprise conspiracy doctrine*” (Corte di Giustizia CE, 13.7.1966, C 58/64, Grundig / Consten)
 - La dottrina della “*single economic unity*” (una pluralità di soggetti giuridici legati da rapporti di controllo - gruppo - sono considerati come un'unica impresa)

Antitrust e gruppi di imprese

- Corte di Giustizia CE, 25.11.1971, C 22/71, Beguelin:
 - Le imprese di uno stesso gruppo sono considerate un unico soggetto se
 - l'impresa "figlia" non è in grado di decidere in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applica le direttive impartite dalla società "madre"
 - gli accordi tra le imprese hanno lo scopo di ripartire i compiti all'interno del gruppo

Antitrust e gruppi di imprese

- Corte di Giustizia CE, 12.7.1984, C 170/83 Hydroterm:
 - per considerare le imprese di un gruppo quale un unico soggetto è sufficiente verificare l'assenza di autonomia nella determinazione della condotta commerciale sul mercato
 - *ratio*: sono soggetti distinti, ai fini antitrust, quelli che possono tenere un comportamento indipendente e farsi concorrenza

Antitrust e gruppi di imprese

- Conseguenze della “*single economic unity doctrine*”:
 - il divieto di intese restrittive non si applica nei rapporti tra imprese dello stesso gruppo che non possono tenere comportamenti indipendenti
 - tali imprese sono considerate un unico soggetto ai fini dell’individuazione di una posizione dominante
 - il comportamento anticoncorrenziale viene imputato alla controllante
 - le sanzioni pecuniarie possono essere applicate ad entrambe le società

Antitrust e gruppi: il caso Gruppo Lauro Vs. Pozzuoli Ferries

- Il caso Pozzuoli Ferries / Gruppo Lauro
(AGCM, A49, provv. 2379, del 19.10.1994)
- Gruppo Lauro (Traghetti Pozzuoli, Alilauro, Linee Lauro) Vs. Pozzuoli Ferries
- Condotte contestate alle imprese del Gruppo Lauro:
 - Fissazione di prezzi uniformi
 - Imposizione di clausole di esclusiva con le agenzie di viaggio
 - Acquisto di autorizzazioni all'approdo maggiori di quelle necessarie

Antitrust e gruppi: il caso Gruppo Lauro Vs. Pozzuoli Ferries

- La decisione dell'AGCM:
- Mercato rilevante: trasporto marittimo passeggeri tra Napoli e Ischia
- Traghetto Pozzuoli, Alilauro e Linee Lauro fanno parte dello stesso gruppo e non sono in grado di determinare comportamenti indipendenti perché sono tutte controllate dal medesimo soggetto
- La fissazione di prezzi uniformi non costituisce intesa vietata
- Il Gruppo Lauro detiene una posizione dominante (quota di mercato pari al 78%)

Antitrust e gruppi: il caso Gruppo Lauro Vs. Pozzuoli Ferries

- Il Gruppo Lauro è responsabile di abuso di posizione dominante per
 - la pratica dei cd. sconti fedeltà (aver imposto alle agenzie di viaggio l'obbligo di esclusiva in cambio di sconti sui biglietti)
 - aver acquisito sistematicamente un numero di approdi superiore a quello necessario.